

STUDIO LEGALE  
GATTAMELATA E ASSOCIATI  
WWW.GATTAMELATAEASSOCIATI.IT

ROMA  
VIA DI MONTE FIORE, 22  
VIA DELLA LUCE, 56



MILANO  
VIA HOEPLI, 3

AVV. STEFANO GATTAMELATA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
DOCENTE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  
UNIVERSITÀ DI TERAMO

AVV. PROF. MARINA D'ORSOGNA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
UNIVERSITÀ DI TERAMO

AVV. RENZO CUONZO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
DOCENTE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA  
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

AVV. FRANCESCA ROMANA FELEPPA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO  
AMMINISTRATIVO

AVV. ALBERTO MARIA FLORIDI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

AVV. ALESSIO GATTAMELATA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

*OF COUNSEL*  
AVV. GIULIO GUARNACCI  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
ESPERTO DI DIRITTO DEL LAVORO

DOTT.SSA GIULIA RICCHIUTI

**Oggetto: Emergenza Covid 19 – News letter GeA n. 4 del 14 maggio 2020**

Gentilissime/i,  
alla luce dell'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti governativi per la gestione della cd. seconda fase della emergenza epidemiologica, desideriamo fornire qualche indicazione utile in ordine allo svolgimento dell'attività giudiziaria nonché della azione amministrativa.

o

**1. Le misure adottate.**

In via preliminare, si segnala, come noto, che in seguito alla emanazione del **D.P.C.M. del 26 aprile 2020** sono state allentate, almeno in parte, le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone, prevedendosi ora la possibilità di spostamento all'interno dei Comuni di residenza che siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o ancora motivi di salute, ivi inclusi anche gli spostamenti per vedere propri congiunti e comunque fatto salvo il rispetto delle già previste misure di distanziamento nonché il divieto di assembramento. Tali ultime misure, che hanno dato avvio alla cd. seconda fase della gestione della emergenza epidemiologica, oltre ad essere oggetto di costante monitoraggio da parte delle Autorità pubbliche al fine dell'analisi dell'andamento del tasso di contagio sul territorio nazionale, saranno in vigore sino al 17 maggio p.v.. Siamo quindi in attesa di conoscere se e in che misura sarà consentito un ulteriore allentamento delle misure adottate.

In questo contesto, è intervenuto il **D.L. n. 28 del 30 aprile 2020** (pubblicato in G.U. n.111 del 30 aprile scorso) contenente, tra le altre, disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile. Il D.L. in parola ha inciso sulle norme previamente adottate in materia di amministrazione della giustizia, ed in particolare su quelle contenute nel

precedente D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come convertito in l. 24 aprile 2020 n. 27 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020), nonché su quelle di cui al successivo D.L. n. 20/2020. Proprio in riferimento allo svolgimento delle attività processuali, di qui sino a nuove misure, si evidenziano, per quanto di interesse, i seguenti punti.

**1.1.** Infine, un doveroso accenno merita il contenuto del recentissimo D.L. cd. rilancio, varato e presentato pubblicamente nella tarda serata di ieri l'altro dal Governo (ma ancora non in G.U.), con cui sono stati stanziati 55 miliardi di Euro per incentivare e supportare il rilancio dell'economia italiana, prevedendosi benefici e sussidi per diverse e molte delle categorie lavorative più toccate dall'emergenza.

Rinviano al testo dell'atto normativo come detto ancora non disponibile in versione definitiva si vuole comunque per il momento segnalare quanto segue in ordine ai profili di maggiore interesse per l'attività professionale relativamente al suo contenuto, con la avvertenza che quanto esposto deve ritenersi afferente a norme ancora da confermare; non si assume quindi responsabilità se le norme di seguito descritte non dovessero essere mantenute come tali nel testo definitivo.

**i)** in tema di semplificazione dell'attività amministrativa e di modificazione della legge sul procedimento amministrativo, l'**art. 242** -nella sua versione disponibile sul *web* ma ancora informale-introduce, sino al 31 dicembre p.v., stante la proroga dello stato di emergenza<sup>1</sup> per ulteriori sei mesi (cfr. art. 16), significative misure di snellimento dell'attività amministrativa. Più nel dettaglio: nei procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro ovvero prestiti e finanziamenti da parte della P.A. viene estesa la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive, con complementare previsione di incrementi di verifiche e controlli *ex post* sulla veridicità di quanto autodichiarato, nonché irrogazione di sanzioni penali più elevate (**lett. a**).

Con riferimento invece ai poteri di autotutela relativamente a provvedimenti adottati nel periodo di emergenza Covid, da un lato vengono ridotti i tempi dell'annullamento d'ufficio previsti dall'**art. 21 nonies**, l. n. 241/1990, da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi (**lett. c**); dall'altro viene sospesa, salvo il ricorrere di eccezionali e sopravvenute ragioni, la possibilità per le pp.a.a. di procedere, ai sensi dell'**art. 21 quinquies**, l. 241/1990, alla revoca dei procedimenti di cui alla lett. a (**lett. e**); in tema di SCIA viene ridotto a tre mesi il termine per l'adozione dei provvedimenti di annullamento previsti, mediante rinvio, dall'**art. 19, comma 4**, l. n. 241/1990, decorrente dalla scadenza del termine per l'esercizio dei poteri inibitori e ripristinatori di cui al comma 3 del medesimo articolo 19 (**lett. d**).

Al fine di ulteriormente agevolare la conclusione celere dei procedimenti in corso, per le ipotesi di silenzio endoprocedimentale previste nell'ambito delle conferenze di servizi (semplificata e simultanea) nonché in quelle di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, viene espressamente sancita la regola di adozione, da parte del responsabile del procedimento, del provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso (**lett. f**).

Vengono snelliti inoltre i procedimenti relativi ad interventi, anche di natura edilizia, prevedendosi la liberalizzazione di tutte quelle attività necessarie nella fase della ripresa in forza di provvedimenti dell'amministrazione statale, regionale o comunale, per contenere la diffusione del virus (**lett. g e h**); in tale contesto si segnala in particolare che *“gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare*

---

<sup>1</sup> Stato di emergenza, come noto, dichiarato ai sensi dell'articolo 24, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

*l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga ai regolamenti edilizi comunali e agli atti di pianificazione territoriale, nel rispetto dei vincoli"* (lett. g, primo periodo);

**ii) l'art. 211 bis** -nella sua versione disponibile sul web ma ancora informale- inserisce nell'ambito della giustizia sportiva alcune rilevanti deroghe alla disciplina ordinaria, volte alla semplificazione nonché alla più celere definizione dei contenziosi che seguiranno alle determinazioni assunte dalle federazioni sportive nazionali, in tema di annullamento, prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati per la stagione sportiva 2019/2020, nonché in ordine all'organizzazione, e alle modalità di svolgimento di quelli della successiva stagione sportiva 2020/2021 (**comma 1**). A tal fine, viene disposto, nelle more dell'adeguamento da parte dello statuto e dei regolamenti del CONI, l'accentramento di ogni competenza giurisdizionale sugli atti in parola in favore del Collegio di garanzia dello sport, organo che decide in unico grado e con cognizione estesa al merito (**comma 2**). L'esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame, è prevista tuttavia fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di prevedere organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che decidono tali questioni in unico grado. Viene poi altresì introdotto un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato (**commi 3, 4 e 5**).

**iii) l'art. 251** -nella sua versione disponibile sul web ma ancora informale- infine, allo scopo di garantire la necessaria liquidità, introduce l'esonero, per le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e sino al 31 dicembre 2020, per le S.A. e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 in favore dell'ANAC. Come peraltro confermato dalla stessa Relazione illustrativa all'emanando D.L. in commento (nella sua versione disponibile sul web ma ancora informale), nulla cambia e dunque restano in vigore tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici (in particolare: richiesta dei CIG e comunicazione delle informazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016).

\*

## **2. L'avvio della nuova fase di svolgimento dell'attività in materia di giustizia amministrativa e contabile**

Tornando al profilo della gestione delle attività processuali, tenuto conto in primo luogo che dal 4 maggio u.s. i termini processuali sono tornati ad essere quelli stabiliti dal codice del processo amministrativo, l'**art. 4 del D.L. n. 28/2020** ha da ultimo previsto:

**i)** la proroga sino al 31 luglio 2020 del termine finale di validità delle misure emergenziali (inizialmente previsto al 30 giugno 2020), rimettendo ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai presidenti dei TAR e delle relative sezioni staccate, l'adozione di ogni misura organizzativa necessaria per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute negli uffici stessi (**art. 4, commi 3 e 4**);

**ii)** la proroga sino al 31 luglio 2020 del periodo durante il quale tutte le controversie fissate per la trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

**iii)** ma altresì, la possibilità per le parti (cfr. art. 4, comma 1), a partire dal 30 maggio e sino al 31 luglio 2020 di richiedere la discussione orale, che si svolgerà con modalità da remoto; a tal fine è necessario il previo deposito di una correlata istanza entro il termine previsto per le memorie di replica, ovvero cinque giorni prima dell'udienza cautelare.

L'istanza in parola è accolta dal Presidente del Collegio, tenuto conto in ogni caso “*dei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici*”, se presentata congiuntamente dalle parti; è invece oggetto di valutazione da parte del medesimo Presidente in tutti i restanti casi (presentazione di una o alcune delle parti, opposizione, ecc.). Resta ferma la possibilità per il Collegio, di disporre la discussione orale laddove ritenuta necessaria;

**iv)** per lo svolgimento dell'udienza di discussione da remoto di cui al punto che precede, è previsto che venga data comunicazione da parte della Segreteria del giudice ai legali, circa l'orario (da intendersi comunque suscettibile di slittamento in avanti) nonché la modalità di collegamento (trasmissione del *link* ipertestuale in piattaforma *teams*); avviato il collegamento verrà dato atto a verbale delle modalità di accertamento della identità dei partecipanti (come pure verrà dichiarato dai legali l'assenza di persone non autorizzate ad assistere); il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato un unico luogo di udienza a tutti gli effetti di legge. In proposito, alla luce dell'**art. 4, comma 2**, del citato D.L. n. 28/2020 (che -allo stato- ha sostituito l'articolo 13, comma 1, dell'allegato 2 al c.p.a., in tema di processo telematico), è di prossima pubblicazione il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato in tema di Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti al PAT. Ciò al fine di stabilire le opportune modalità operative del collegamento da remoto, i software utilizzabili, le formalità identificative nonché i tempi ammessi per ciascun intervento difensivo. Sul punto, si auspica, verranno anche condivise le osservazioni presentate dagli organi di rappresentanza dell'avvocatura amministrativista (cfr. nota UNAA del 7 maggio 2020).

**v)** una volta fissata la discussione secondo le predette modalità, si può evitare di prendervi parte: è infatti rimessa alla Parti la possibilità di depositare note di udienza fino alle ore 9 del giorno dell'udienza stessa ovvero richiesta di passaggio in decisione; la norma chiarisce che, il difensore che depositi tali note è considerato, ad ogni effetto, presente in udienza.

**vi)** ferma infine rimane la previsione -per le udienze di merito ed in alternativa alla discussione, quindi non richiesta- che consente alle parti di depositare note d'udienza entro i due gg. liberi anteriori all'udienza medesima (così artt. 84.5 del D.L. n. 18/20 e 36 del D.L. n. 20/20); ciò consente un contraddittorio (che appunto sostituisce la discussione orale) in risposta alla memoria di replica. La controversia, in tale ipotesi, viene decisa sugli atti di causa.

Nella sostanza, è certamente apprezzabile il ritorno alla oralità pur con le limitazioni logistiche e funzionali di cui sopra, stante il periodo in linea con quanto auspicato tanto da parte della avvocatura quanto della magistratura (in tal senso, *cfr.* nota Pres. Patroni Griffi del 20 aprile 2020<sup>2</sup>); naturalmente questo deve essere auspicabilmente solo un primo passo per tornare ad una oralità piena.

## **2.2. Le misure in materia di giustizia contabile**

In analogia a quanto previsto per la giustizia civile e quella penale, anche per i giudizi contabili, l'art. 36, comma 4 del D.L. n. 23/20, ne aveva disposto la proroga della sospensione già stabilita dall'art. 85, co. 5, D.L. n. 18/2020, prevedendo la ripresa dell'attività giudiziaria a partire dal 12 maggio. L'**art. 5 del D.L. n. 28/2020** qui in commento ha introdotto alcune ulteriori modifiche che vanno

---

<sup>2</sup> Ove per l'appunto, a p. 3 si dava atto che “*Il sacrificio della oralità costituisce nondimeno un vulnus che, sebbene giustificato per il periodo di emergenza, dev'essere al più presto recuperato .... anche grazie alla previsione e al perfezionamento di forme di collegamento da remoto e al loro adeguamento agli standard di sicurezza, riservatezza e stabilità*”.

nella sostanza ad incidere sulle previsioni già contenuta nel primo D.L. n. 18/2020, conv. con L. n. 27/2020. Dette modifiche possono così essere riassunte:

- i)** proroga sino al 31 luglio 2020 del termine finale del periodo durante il quale i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali della Corte dei Conti, possono adottare le misure organizzative necessarie al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone (**commi 2 e 3**), tra le quali, quelle di natura tecnico-organizzativa per lo svolgimento di udienze e adunanze da remoto (comma 3, lett. e)<sup>3</sup>, ovvero rinviare d'ufficio tutte quelle cause in trattazione, esclusione fatta nel caso in cui il differimento sarebbe pregiudizievole per le parti (comma 3, lett. f).
- ii)** estensione sino al 31 luglio del periodo di sospensione dei termini relativi a quelle attività che siano state oggetto di rinvio nei termini di cui *supra* nonché di quelli correlati ad attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso e ad attività istruttorie e di verifica relative al controllo (**comma 4**);
- iii)** differimento sino al 31 luglio del periodo durante il quale le controversie pensionistiche fissate per la trattazione fino al 31 luglio vengono decise allo stato degli atti, fatta salva la facoltà, per le Parti, di presentare brevi note e documenti (**comma 5**);
- iv)** è altresì prevista la possibilità, per il PM, di usufruire di strumenti di collegamento da remoto per le audizioni, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità, dei soggetti informati di cui all'articolo 60 del codice di giustizia contabile e il presunto responsabile che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'articolo 67 del codice medesimo.

o

### ***3. Le misure relative all'organizzazione nonché allo svolgimento delle attività processuali dinanzi alla Corte di Cassazione.***

In ordine ai giudizi incardinati dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il **decreto del Primo Presidente della Corte Cassazione n. 55/2020** del 10 aprile, con particolare riferimento al settore civile, ha introdotto talune modifiche ed integrazioni al precedente Decreto del 27 marzo u.s., che, nella sostanza possono riassumersi nei termini che seguono:

- i)** rinvio a nuovo ruolo delle cause fissate per l'udienza pubblica fino al 30 giugno p.v., eccetto quelle di cui all'art. 83, co. 3, D.L. n. 18/2020;
- ii)** rinvio a data successiva anche delle cause fissate in adunanza camerale fino al 31 maggio p.v., eccetto quelle di cui all'art. 83, co.3, cit.;
- iii)** fissazione del numero di adunanze camerale che ciascuna sezione terrà nel prossimo periodo (cfr. punti 3,4,5).

Con il **Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione del 7 maggio 2020**, sono state poi dettate ulteriori misure organizzative, in vigore a partire dal 12 maggio sino al 30 giugno volte a regolare l'accesso agli Uffici della Suprema Corte.

- A tal riguardo si segnala che la Cancelleria centrale rimarrà aperta al pubblico dalle ore 9 alle 13, ma l'accesso sarà consentito esclusivamente previa prenotazione telematica tramite l'app Ufirst; ciò al fine di contingentare gli accessi stessi ed evitare assembramenti presso gli Uffici.
- In quest'ottica resta ferma la preferenza per l'invio degli atti (ricorsi e controricorsi) tramite servizio postale ai sensi dell'art. 134, disp. att., c.p.c.. In relazione al deposito delle memorie di cui agli artt.

---

<sup>3</sup> Sul punto, rinviandosi alla News letter GeA n. 3, parag 2.2., ci si limita a segnalare che decreto n. 138/2020 il Presidente della Corte dei conti pubblicato in G.U. il 3 aprile scorso, ha adottato specifiche "Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti".

380 *bis*, 380 *bis* 1 e 380 *ter* c.p.c. (dunque le memorie per le quali è fissata udienza), il Protocollo di intesa siglato lo scorso 9 aprile, ne prevede la trasmissione a mezzo pec *sia* agli indirizzi di posta elettronica certificata della competente cancelleria della Corte nonché alla segreteria della Procura Generale *sia* all'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri, indicando nell'oggetto della PEC, la data dell'udienza ed il numero di R.G..

- Anche per la consultazione dei fascicoli ed il rilascio di copie è attivo il servizio di prenotazione online tramite invio alla pec: [cancelleria.civile.cassazione@giustizia.it](mailto:cancelleria.civile.cassazione@giustizia.it).

- Infine, si evidenzia che per gli uffici di cancelleria delle sezioni civili l'accesso è consentito con priorità a coloro che debbano provvedere al deposito di atti in scadenza il giorno stesso o quello successivo ovvero per la consultazione dei fascicoli di giudizi in trattazione entro il 30 giugno p.v. e sempre previa prenotazione tramite mail da trasmettersi alle singole sezioni (vedi indirizzi riportati *infra*).

Al riguardo si segnala comunque che, dal 27 aprile scorso, è possibile ritirare i fascicoli uso riassunzione, previa apposita richiesta da trasmettere telematicamente all'indirizzo: [archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it](mailto:archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it).

Di seguito gli indirizzi per le richieste di prenotazione:

- CANCELLERIA CENTRALE CIVILE: [cancelleria.civile.cassazione@giustizia.it](mailto:cancelleria.civile.cassazione@giustizia.it)
- SEZIONI UNITE CIVILI: [sez.unitecivili.cassazione@giustizia.it](mailto:sez.unitecivili.cassazione@giustizia.it)
- SEZIONE I CIVILE: [sez1.civile.cassazione@giustizia.it](mailto:sez1.civile.cassazione@giustizia.it)
- SEZIONE II CIVILE: [sez2.civile.cassazione@giustizia.it](mailto:sez2.civile.cassazione@giustizia.it)
- SEZIONE III CIVILE: [sez3.civile.cassazione@giustizia.it](mailto:sez3.civile.cassazione@giustizia.it)
- SEZIONE IV CIVILE (LAVORO): [segr.sezlav.cassazione@giustizia.it](mailto:segr.sezlav.cassazione@giustizia.it)
- SEZIONE V (TRIBUTARIA): [seztribut.cassazione@giustizia.it](mailto:seztribut.cassazione@giustizia.it)
- SEZIONE SESTA CIVILE: [sez6.civile.cassazione@giustizia.it](mailto:sez6.civile.cassazione@giustizia.it)
- ARCHIVIO CENTRALE CIVILE: [archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it](mailto:archiviogeneralecivile.cassazione@giustizia.it)

o

##### **5. Misure adottate per lo svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte Costituzionale.**

Con **comunicato del 20 aprile 2020**, il Presidente Cartabia ha diramato le misure organizzative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, in vigore dal 5 maggio sino al 30 giugno fatta salva l'adozione di nuovi provvedimenti governativi; a tal riguardo è altresì confermata la vigenza dei termini di legge stabiliti dalla Costituzione per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale (**co. 4**).

In sostanza il regime in vigore sino al 30 giugno ovvero sino a nuovo provvedimento, dispone che:

**i)** le attività della Corte si svolgeranno da remoto sia per quanto concerne le camere di consiglio che per le udienze pubbliche (**co. 1, lett. a**);

**ii)** inoltre, le cause per le quali è fissata u.p. passano in decisione sulla base degli scritti depositati nei termini ordinari di legge, ammessa però la facoltà di depositare brevi note di udienza entro sei gg. liberi prima della data dell'udienza (**co. 1, lett. c**); in alternativa, qualora almeno una delle parti ne faccia richiesta, potrà essere richiesta la trattazione da remoto, con intervento dei difensori, secondo le modalità tecnico-organizzative indicate dalla Corte. La richiesta di trattazione da remoto deve

essere fatta pervenire, in forma scritta, alla Cancelleria e a tutti le altre parti entro dieci giorni dall'udienza (**co. 1, lett. d**);

**iii)** qualora si tratti di giudizio ritenuto, dallo stesso Presidente, di particolare complessità ed urgenza sarà disposta d'ufficio la trattazione in udienza pubblica (**co. 1, lett. e**);

**iv)** per il deposito di atti e memorie è temporaneamente consentita la trasmissione, in formato digitale, tramite la casella *pec* della Cancelleria (che sarà fornito all'utente contattando il Servizio Cancelleria ai numeri 064698324, 064698312 o 064698326). Ciò non è tuttavia consentito per gli atti di promovimento di nuovi giudizi che dovranno essere ordinariamente notificati e depositati secondo le modalità stabilite presso l'Ufficio della Cancelleria, aperto dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9-13 (*cf.* comunicato Corte Costituzionale 8 aprile 2020).

o

In attesa di fornirvi ulteriori aggiornamenti, ci confermiamo comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione.

Un saluto cordiale.

Roma, 14 maggio 2020

***Studio Legale Gattamelata e Associati***

sg/gr